



Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

COMUNICAZIONE n. 28/21

Oggetto: chiarimenti in merito al controllo da parte degli iscritti sull'operato dei propri dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 128-*novies* del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito T.U.B.), gli agenti e mediatori sono tenuti a garantire che i propri dipendenti e collaboratori, di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino la disciplina di settore a questi ultimi direttamente applicabile, rispondendo in solido dei danni dai medesimi causati nell'esercizio dell'attività, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

L'attività di vigilanza dell'Organismo (di seguito anche "OAM") è orientata a garantire il rispetto della normativa di settore da parte dei soggetti iscritti sulla base degli artt. 128-*undecies* e 128-*duodecies* del T.U.B.; conseguentemente la predetta attività deve ritenersi riferibile anche al controllo in merito alla corretta applicazione – da parte dei dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico – della normativa ad essi applicabile.

Fermo quanto sopra, al fine di garantire il corretto e tempestivo esercizio dei controlli rispetto agli adempimenti che direttamente riguardano anche i collaboratori e dipendenti dei soggetti iscritti, lo scrivente ritiene necessario ribadire che è onere di questi ultimi assicurare che la propria rete distributiva si ponga in posizione collaborativa nei confronti dell'Organismo rispetto alle predette finalità, anche nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 128-*quinquies*, comma 1, lett. e) e 128-*septies*, comma 1, lett. c) del T.U.B. con riferimento ai requisiti organizzativi minimi che ciascun iscritto è tenuto ad adottare.

A tal fine, gli iscritti assicurano – anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali disciplinanti il rapporto con i propri dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico – che questi ultimi mettano tempestivamente a disposizione degli stessi i documenti e le informazioni richieste dall'Organismo nell'ambito di una specifica attività di



vigilanza, condotta ai sensi degli artt. 128-*novies*, 128-*undecies*, comma 4 del TUB e 21, comma 2, del D.Lgs. 141/2010.

Si richiamano in questa sede le Linee Guida sui requisiti organizzativi applicabili per i mediatori creditizi.

La verifica della corretta applicazione di quanto sopra stabilito rientra nelle attività istituzionali dell'Organismo.

Roma, li 22/07/2021

Il Presidente OAM
F.to Francesco Alfonso

Visto del Direttore generale
F.to Federico Luchetti